

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/20, previa richiesta di preventivi, del servizio di rappresentanza legale continuativa

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a)** il contratto attualmente in corso di rappresentanza legale continuativa stipulato tra CAL e l'Avvocato Gabriele Pirocchi ha durata fino al 14 luglio 2021, con possibilità di proroga fino al 14 novembre 2022 ed in ogni caso con durata sino al raggiungimento della soglia massima dell'importo contrattuale;
- b)** in base al contratto di cui alla precedente lett. a) si stima l'assegnazione all'avvocato di circa n. 6 ricorsi; allo stato attuale all'avvocato sono stati affidati già 3 ricorsi, pertanto ne residuano altri 3 da poter assegnare;
- c)** in considerazione della circostanza di cui alla precedente lett. b) nonché:
 - 1) del numero di ricorsi notificati alla Società in cui CAL si è costituita nell'ultimo anno, pari a n. 8 ricorsi;
 - 2) del fatto che ad oggi non è stata ancora completata l'attività espropriativa sulle infrastrutture di cui CAL è concedente, soprattutto con riferimento all'autostrada Pedemontana Lombarda;
 - 3) del fatto che in data 15 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione di CAL ha deliberato l'approvazione di proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'autostrada Pedemontana Lombarda. Tale atto di disposizione è stato pubblicato sul sito della medesima Società ed è stato poi successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 9 del 21 gennaio 2021. A partire da tale momento, sempre sulla base delle precedenti esperienze, potrebbe essere impugnato tale atto di disposizione nei confronti di CAL, in qualità di soggetto aggiudicatore dell'opera. Gli eventuali ricorsi notificati potrebbero pertanto pregiudicare la realizzazione delle restanti tratte dell'autostrada in esame;
 - 4) della sottoscrizione in data 23 luglio 2019 tra Regione Lombardia, CAL, Provincia di Monza e della Brianza ed Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. della convenzione per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte della Milano-Meda,

con la quale la Società si impegna a svolgere le funzioni, tra l'altro, di Stazione Appaltante e di Autorità Espropriante che cura le attività di acquisizione delle aree, di occupazione temporanea e di costituzione di servitù necessarie per l'esecuzione delle opere a partire dal prossimo autunno. In tale contesto, lo svolgimento delle nuove attività potrebbero comportare la proposizione di ricorsi contro la Società proprio in veste di Autorità Espropriante;

5) della sottoscrizione in data 15 settembre 2020 tra Regione Lombardia, CAL, Provincia di Bergamo e Comune di Verdello, dell'Accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge n. 241/1990, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ed ex art. 10 ter, comma 3, della Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2001, per la progettazione e la realizzazione del primo lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 *"del Tonale e della Mendola"*, in Comune di Verdello (Bergamo). Anche in tale contesto, lo svolgimento delle nuove attività svolte da CAL in qualità di Stazione Appaltante potrebbero esporre la medesima ad essere destinataria di diversi ricorsi, sia in fase di procedura di gara dei lavori sia in fase di realizzazione delle opere;

- d) CAL ritiene, nell'ottica del rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa, di procedere all'affidamento di un servizio di rappresentanza legale continuativa in favore di CAL per 18 (diciotto) mesi ad un professionista legale che svolga attività di difesa giudiziale a tutela della Società per il periodo successivo alla scadenza del contratto con l'avvocato Gabriele Pirocchi di cui alla precedente lett. a) nei ricorsi che, alla luce di quanto sopra evidenziato, potrebbero essere notificati a CAL (ivi compresi i giudizi introdotti con ricorso straordinario dinnanzi al Presidente della Repubblica ed i giudizi di grado successivo al primo) e per i quali la Società decida di esperire la propria difesa legale;

CONSIDERATO

- e) che allo stato non è ancora possibile definire l'attività che la Società svolgerà nei prossimi anni con riferimento alla autostrada Pedemontana Lombarda (relativamente alla quale, come evidenziato dal RUP della concessione, non è stato ancora approvato l'intero progetto esecutivo dell'opera e non è pertanto ancora iniziata l'attività di realizzazione delle restanti tratte B2, C e D, con conseguente slittamento temporale del momento in cui, sulla base delle esperienze maturate negli anni pregressi, ci si attende la notifica di un numero consistente di ricorsi);
- f) la possibile estensione dell'oggetto sociale della Società;
- g) per le motivazioni indicate nelle precedenti lettere e) e f), il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di individuare quale durata dell'affidamento 18 (diciotto) mesi di rappresentanza legale continuativa, in modo che nel frattempo si abbia maggiore consapevolezza delle concrete esigenze/fattispecie della Società e del periodo temporale in

relazione ai quali possono sorgere ipotesi di necessità di rappresentanza legale più significativa;

- h) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua una durata contrattuale pari a diciotto mesi decorrenti dalla prima richiesta di rappresentanza legale e difesa in giudizio della Società, fermo restando che il Contratto ha durata fino al raggiungimento della soglia massima dell'importo o sino alla naturale scadenza del Contratto sopra indicata, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo quanto indicato alle successive lettere;
- i) nel caso in cui alla scadenza originaria del Contratto il corrispettivo contabilizzato dall'Affidatario sia inferiore alla soglia massima, l'Affidatario si impegna, su richiesta di CAL esercitabile anno per anno, a prorogare il contratto fino a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni contrattuali e di ribasso offerto, sino al raggiungimento della soglia massima o alla data della scadenza della proroga del Contratto, qualunque di questi due eventi si verifichi prima; nel caso in cui alla scadenza originaria o prorogata del contratto il corrispettivo contabilizzato dall'Affidatario sia inferiore alla soglia massima, CAL si riserva la facoltà di esercitare ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 la proroga tecnica per al massimo sei mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario;

ACCERTATO CHE

- j) in considerazione dei *petita* dei ricorsi attualmente pendenti e di quelli che sono generalmente notificati a CAL, l'affidamento in esame richiede competenze negli ambiti **A1** (*Realizzazione e gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e gestione*), **A2** (*Aspetti economico-finanziari delle concessioni*), **A3** (*Applicazione delle disposizioni normative in materia di infrastrutture strategiche, ivi comprese quelle inerenti all'iter amministrativo di redazione e approvazione dei diversi livelli progettuali e dei provvedimenti autorizzatori concernenti la realizzazione di infrastrutture*), **A4** (*Espropriazione per pubblica utilità*), **A6** (*Controllo e assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contratti di concessione di lavori e di servizi*), **A7** (*Tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture*) e **A8** (*Contrattualistica della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del diritto amministrativo in generale*), **B1** (*Appalti di lavori – Gestione delle procedure di gara*), **B2** (*Realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione*) e **C1** (*Appalti di forniture e/o servizi – Gestione delle procedure di gara*) di cui all'**Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c.** pubblicato sul sito di CAL in data 8 luglio 2015;

- k) il Responsabile del Procedimento, tenuto conto del fatto che l'affidamento riguarda la rappresentanza legale continuativa della Società, ha individuato altresì quale requisito necessario il possesso dell'abilitazione al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori (ossia l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti) in quanto requisito indispensabile, ad esempio, nel caso in cui venga fatta richiesta di appello cautelare avanti il Consiglio di Stato avverso ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale e nel caso in cui venga proposto un giudizio successivo al primo grado sul ricorso con riferimento ai giudizi già in essere

DATO ATTO CHE

- l) in particolare il Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ha stimato un **importo massimo complessivo di Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00)**, oltre CPA e IVA nelle misure di legge, ottenuto sommando l'importo compenso professionale e l'importo spese forfettarie;
- m) il suddetto importo massimo dell'affidamento è stato stimato sulla base del numero degli incarichi giudiziali affidati per un'esigenza puntuale ed episodica a partire dal 29 settembre 2014 (data a partire dalla quale gli incarichi di difesa giudiziale sono stati affidati da CAL, previa ricezione di preventivo da parte dell'avvocato individuato, redatto secondo le tariffe di cui al D.M. n. 54/2014 e s.m.i.) sino ad oggi - esclusi gli incarichi che concernono i contenziosi di particolare importanza quali gli incarichi conferiti agli avvocati Greco e Muscardini, Perfetti, Ferrari, Fronitoni e Felli, esclusi i Contratti sottoscritti con gli avvocati Gigliola e Pirocchi per il servizio di rappresentanza legale continuativa e gli incarichi conferiti agli avvocati Ferrari e Sozzi per il recupero giudiziale delle spese legali in sentenze emesse in favore di CAL (giudizi quindi di carattere diverso rispetto a quelli oggetto della presente richiesta). La media dell'importo sostenuto da CAL per ciascun ricorso è di Euro 7.034,12 al netto di CPA, IVA e spese vive;
- n) considerata la media annuale di costituzione in giudizio della Società nell'ultimo anno, pari a circa n. 8 ricorsi e l'esigenza di difesa per il periodo di 18 mesi per le motivazioni sopra indicate, per calcolare l'importo complessivo è stato utilizzato come riferimento circa la media dell'importo sostenuto da CAL per la difesa legale in un ricorso, pari ad Euro 7.034,12, in relazione alla media di ricorsi in cui la Società si è costituita in giudizio, come specificato nella precedente lett. c) punto 1);
- o) considerata la durata ipotizzata, la Società potrebbe affidare circa n. 10 (dieci) ricorsi corrispondenti all'importo massimo complessivo stimato;
- p) il suddetto importo stimato complessivo non costituisce importo contrattuale ma si configura esclusivamente come soglia massima entro la quale l'Affidatario si impegna ad erogare le prestazioni richieste, il cui consuntivo avverrà sulla base delle attività effettivamente svolte in

relazione a ciascun giudizio (il "Giudizio") la cui rappresentanza legale e difesa in giudizio sia assegnata all'Affidatario.

Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, i corrispettivi contabilizzati siano inferiori alla soglia massima sopra citata, l'Affidatario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al compenso per le attività effettivamente rese;

- q) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che l'importo complessivo di ciascun Giudizio è dato dalla somma dell'importo del compenso professionale e dell'importo spese forfettarie come di seguito specificato.

L'importo del compenso professionale con riferimento ad ogni Giudizio per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento è determinato applicando il ribasso offerto dall'affidatario rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014 (o della successiva normativa sopravvenuta) dello scaglione di riferimento applicabile per ogni Giudizio. A tale importo sono aggiunti il rimborso spese forfettarie, pari al 15% (quindici per cento) del compenso professionale relativo a ciascun Giudizio, il contributo previdenziale (C.P.A) e l'IVA nelle misure di legge.

L'importo complessivo di ciascun Giudizio come sopra indicato remunera ogni eventuale spesa di domiciliazione, nonché i costi per la copia degli atti e dei documenti propri e delle controparti e l'eventuale attività preordinata al recupero delle spese di lite (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento, i solleciti di pagamento, la diffida ad adempiere), con esclusione delle attività della procedura esecutiva.

All'importo complessivo di ciascun Giudizio vanno aggiunte i) le eventuali spese di giudizio (il contributo unificato, i bolli, le spese di notifica e di registrazione) previa presentazione della documentazione comprovante la spesa, ritenute fiscali da applicarsi come per legge, ii) le eventuali spese di viaggio documentate e sostenute per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione diversa da quella in cui ha sede principale o secondaria lo studio legale dell'Affidatario, iii) le eventuali spese di trasferta (queste ultime per un massimo di euro 200,00 per trasferta) documentate e sostenute per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione diversa da quella in cui ha sede lo studio legale dell'Affidatario. Gli importi delle suddette spese non sono computati ai fini del calcolo della soglia massima sopra citata;

- r) il Responsabile del Procedimento ha determinato altresì che i) in caso di proposizione di motivi aggiunti al ricorso principale, per la relativa rappresentanza legale e difesa in giudizio all'Affidatario verrà corrisposto un incremento del 30% (trenta per cento) rispetto al compenso professionale relativo alla fase introduttiva del Giudizio principale, oltre spese forfettarie, CPA

- e IVA; *ii*) nelle cause di valore superiore a euro 520.000, non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti dall'art. 6 del DM n.55/2014 e l'Affidatario si impegna ad applicare la percentuale di ribasso offerta rispetto ai valori medi dello scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00 e nelle cause di valore indeterminabile e indeterminabile di particolare importanza, l'Affidatario si impegna ad applicare la percentuale di ribasso rispetto ai valori medi dello scaglione da Euro 52.000,00 a Euro 260.000,00; *iii*) nelle ipotesi in cui l'Affidatario assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, nel caso in cui più cause vengano riunite e nel caso in cui l'Affidatario assista CAL contro più soggetti, non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti dall'art. 4, comma 2, del DM n. 55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta) e l'Affidatario si impegna a non richiedere un incremento del compenso; *iv*) nel caso in cui gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare quando esse consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, non sarà applicato l'aumento percentuale previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta);
- s)** il Responsabile del Procedimento ha determinato che l'Affidatario della procedura in oggetto è individuato nell'operatore economico che presenta il maggior ribasso percentuale unico rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta) ferma la soglia massima stimata di Euro 74.000,00 e che l'offerente, a pena di esclusione, deve offrire una percentuale di ribasso minima del 10% (dieci per cento) rispetto ai suddetti valori medi secondo quanto previsto all'art. 6.1.4.2 della Richiesta di Offerta. Il ribasso percentuale è unico con riferimento a tutti gli scaglioni di cui al D.M. n. 55/2014 sopra citato (o dalla successiva normativa sopravvenuta);

DATO ALTRESÍ ATTO CHE

- t)** il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che *(i)* all'Affidatario è richiesto il possesso di una polizza professionale conforme alle condizioni e ai massimali di cui al DM 22/09/2016, a copertura del rischio civile professionale; *(ii)* la peculiarità della prestazione in oggetto e che *(iii)* l'importo complessivo stimato dell'affidamento è inferiore a Euro 75.000 (soglia entro la quale, ai sensi forza dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20 convertito nella legge 120/2020, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/16), ritiene di non richiedere una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n.50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del Contratto;
- u)** il Responsabile Unico del Procedimento ritiene più opportuno richiedere la dichiarazione sostitutiva (e non il DGUE) in ordine al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.

50/16 in quanto il DGUE contiene numerose voci non applicabili all'affidamento in oggetto considerata la tipologia di operatori economici che partecipano (professionisti/Associazioni professionali e non società) e per facilitare la relativa compilazione;

CONSIDERATI

- v) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come modificato da ultimo dalla Legge n. 120/20 di conversione del Decreto Semplificazione n. 76/2020;
- w) l'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 che elenca i servizi legali, tra cui rientrano anche i servizi di rappresentanza legale a cui è riconducibile l'affidamento in oggetto, ai quali si applica il D.lgs. n. 50/2016;
- x) l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- y) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*", le Linee Guida Anac n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 216, co. 27octies del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato alle successive lettere;
- z) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- aa) l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante, in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/16, possa procedere all'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- bb) l'articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge n. 120/2020, che dispone che "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di*

provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”

cc) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, secondo cui “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;

dd) il regolamento di cui alla precedente lettera (di seguito anche il “Regolamento”) reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

- a. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
- b. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e. direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g. collaudo e verifica di conformità;
- h. affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i. lavori riguardanti i beni culturali;

ee) l'iter per l'approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso;

ff) l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione,*

attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”;

- gg)** secondo quanto previsto dall'art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. n. 50/16, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento rimangono efficaci le Linee guida che non riguardano materie disciplinate dal suddetto Regolamento di cui alla precedente lett. cc) comprese le Linee Guida Anac n. 12 di seguito indicate;
- hh)** le Linee Guida ANAC n. 12 relative all'”*affidamento di servizi legali*” approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 in base ai quali gli affidamenti di rappresentanza legale e delle altre prestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo D.lgs n. 50/2016 costituiscono appalti di servizi quando la Stazione Appaltante richiede di erogare la prestazione in modo continuativo o periodico (come nell'ipotesi di gestione del contenzioso in modo continuativo, come nell'affidamento in oggetto), con conseguente riconduzione di tali affidamenti nei servizi legali di cui all'All. IX del Codice;
- ii)** il paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 sopra citate, in base al quale i servizi legali di valore inferiore alle soglie comunitarie [pari nel caso di specie a Euro 750.000,00] sono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie e dalle Linee Guida ANAC n. 4;
- jj)** le Linee Guida ANAC n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare l'art. 4.3.1 secondo cui “*In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*”, che rimangono in vigore secondo quanto previsto dalla precedente lett. gg);
- kk)** il documento ANAC di “*Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione*” del 4 agosto 2021 ove si legge che “*deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici*”;

- ll) il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 10 dicembre 2020 secondo cui *“L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice”* (conforme: parere MIT 20/10/2020, n. 764);
- mm) il parere del Consiglio di Stato n. 361/2018, pubblicato il 12 febbraio 2018 in cui il Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che le linee guida dell’ANAC n. 4 sull’affidamento dei contratti pubblici *“sotto soglia”* devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere vincolante *erga omnes*, ha affermato che *“trattasi di atto amministrativo generale non vincolante che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, all’uopo adottando un atto preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini della trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dell’orientamento eurocomunitario e da quello nazionale”*;
- nn) l’art. 31.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il *“Regolamento CAL”*) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 8 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017, in base al quale *“in caso di sopravvenute modifiche della normativa comunitaria e nazionale e a decreti/linee guida ANAC in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta normativa verranno automaticamente sostituite da quest’ultima”*;
- oo) l’art. 27.1 lett. a) del Regolamento CAL, applicabile all’affidamento in oggetto in quanto relativo ai servizi e non ad affidamenti esclusi per le motivazioni sopra indicate *sub hh)*, che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di *“Affidamento dei servizi di consulenza giuridica e degli altri servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice, non esclusi ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. d) del Codice”* prevede che *“a) l’affidamento di importo inferiore a Euro 40.000 avviene con procedura comparativa, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi/offerte ad almeno due professionisti, ove presenti nell’Elenco di seguito specificato, in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice e delle Linee Guida n. 4/2016, individuando quale affidatario il professionista che ha offerto il miglior preventivo”*, in conformità alla posizione assunta dall’Anac di cui alla precedente lett. kk);
- pp) l’art. 27.2, primo periodo, del Regolamento CAL in base al quale *“Nelle ipotesi di cui al precedente punto 27.1 lett. a) e b) i professionisti sono individuati nel rispetto del principio di rotazione delle richieste di preventivi/inviti e degli affidamenti attingendo all’elenco costituito da CAL a seguito della pubblicazione di apposito avviso (“Elenco”), secondo una valutazione*

qualitativa comparativa dei curricula, tenendo conto della specifica competenza ed esperienza professionale maturata negli ambiti di attività oggetto dell'affidamento, degli incarichi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni, dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali posseduti e delle pubblicazioni e docenze del candidato, nel rispetto del principio di rotazione”;

l'art. 27.2, secondo periodo, del Regolamento CAL secondo cui “Nelle more dell'aggiornamento dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c. (di seguito Avviso) pubblicato sul sito www.calspa.it, verrà utilizzato l'elenco di professionisti qualificati, pubblicato sul sito della Società e costituito a seguito della pubblicazione dell'Avviso (l'Elenco), secondo quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 4/16”;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

qq) tutto ciò considerato, Il Responsabile Unico del Procedimento ha definito di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/20, richiedendo un preventivo a due professionisti in coerenza con le precedenti lettere;

ACCERTATO CHE

rr) la rappresentanza legale in oggetto richiede le competenze nei seguenti ambiti: **A1** (*Realizzazione e gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e gestione*), **A2** (*Aspetti economico-finanziari delle concessioni*), **A3** (*Applicazione delle disposizioni normative in materia di infrastrutture strategiche, ivi comprese quelle inerenti all'iter amministrativo di redazione e approvazione dei diversi livelli progettuali e dei provvedimenti autorizzatori concernenti la realizzazione di infrastrutture*), **A4** (*Espropriazione per pubblica utilità*), **A6** (*Controllo e assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contratti di concessione di lavori e di servizi*), **A7** (*Tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture*) e **A8** (*Contrattualistica della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del diritto amministrativo in generale*), **B1** (*Appalti di lavori – Gestione delle procedure di gara*), **B2** (*Realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione*) e **C1** (*Appalti di forniture e/o servizi – Gestione delle procedure di gara*);

ss) i professionisti iscritti per l'attività di rappresentanza legale nell'Elenco di CAL aggiornato al 5 marzo 2021 nonché competenti negli ambiti di cui alla precedente lett. uu) e in possesso anche del requisito speciale di abilitazione al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori

sono: : Balzarini Paola, Di Tolle Marco Luigi, Elefante Fabio, Fidanzia Sergio dello studio legale Fidanzia Gigliola Studio Legale, Gianni Giuseppe, Gigliola Angelo dello studio legale Fidanzia Gigliola Studio Legale, Marone Francesco dello Studio Legale RCCD Cappelli, Pini Rolando, Pirocchi Gabriele e Pistone Valentina ;

tt) con riferimento all'ambito giudiziale i professionisti elencati alla precedente lett. tt), ad eccezione di Fidanzia Sergio dello studio legale Fidanzia Gigliola Studio Legale e di Francesco Marone dello Studio Legale RCCD Cappelli, sono stati già incaricati della rappresentanza legale di CAL e/o sono stati già destinatari di richieste di preventivo;

uu) pertanto, nell'ambito dei sopra menzionati professionisti di cui alla precedente lett. tt) competenti per gli ambiti richiesti il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione e in considerazione delle richieste di preventivo e/o dell'affidamento di precedenti incarichi nell'ambito giudiziale a partire dalla pubblicazione dell'Elenco, ha quindi effettuato una comparazione basata sulla valutazione qualitativa dei *curricula* dei suddetti professionisti e ha individuato quali soggetti idonei cui richiedere un apposito preventivo agli Avvocati Balzarini Paola e Marone Francesco dello Studio Legale RCCD Cappelli per le motivazioni di seguito indicate:

- **L'avvocato Balzarini Paola**, competente negli ambiti richiesti (cfr. Allegati 4/A e 4/B), ha svolto attività di consulenza e assistenza professionale a favore di enti, pubblici e privati, e attività di assistenza al RUP nella fase esecutiva di contratti di concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, ivi comprese le problematiche afferenti alla risoluzione contrattuale e alla definizione transattiva delle controversie insorte (anche attinenti alle riserve iscritte nei documenti contabili), con particolare riferimento alla realizzazione di edilizia ospedaliera (incarichi affidati dall'Amministrazione), di parcheggi nell'ambito di presidi ospedalieri (incarico a favore del gestore) e di piscine comunali.

L'avvocato ha svolto altresì attività di consulenza e assistenza professionale a favore di soggetti pubblici per gli aspetti giuridici inerenti ai profili di riequilibrio economico-finanziario della concessione, in relazione a problematiche insorte sia nella fase di realizzazione dei lavori, sia nella fase di gestione dei servizi da parte del concessionario.

L'avvocato ha svolto poi attività di consulenza e assistenza a favore di amministrazioni con particolare riferimento alla predisposizione di varianti progettuali, all'ottenimento di nulla-osta, pareri, autorizzazioni da parte di amministrazioni comunali, ASL, Vigili del fuoco nell'ambito dell'esecuzione di contratto di concessione per la realizzazione di presidio ospedaliero.

L'avvocato ha, inoltre, svolto attività di assistenza a favore di privati nell'ambito di procedimenti avviati dall'amministrazione implicanti la disamina e lo studio dell'iter approvativo di opere pubbliche strategiche, con particolare riferimento alla realizzazione di strutture viarie autostradali e di collegamento ferroviario. L'avvocato ha svolto infatti attività di difesa avanti agli organi di giustizia amministrativa a favore di soggetti pubblici e privati in numerosi giudizi afferenti all'approvazione della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) di infrastrutture, anche strategiche, quali collegamenti autostradali, il collegamento ferroviario di connessione tra il Terminal 1 ed il Terminal 2 dell'Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa e realizzazione di parcheggi pubblici.

L'avvocato ha svolto anche attività di difesa di soggetti pubblici e privati in numerosi giudizi, sia avanti agli organi di giustizia amministrativa rispetto agli atti di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o di dichiarazione della pubblica utilità e ai decreti di esproprio e di occupazione d'urgenza e temporanea, sia avanti agli organi di giustizia ordinaria rispetto alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione.

L'avvocato ha svolto attività di consulenza e assistenza professionale a favore di soggetti privati ed enti pubblici, ivi compresa l'assistenza al RUP e all'organo di collaudo, per ogni problematica afferente all'esecuzione dei contratti, tra cui le questioni relative alla modifica soggettiva dell'esecutore del contratto e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'avvocato ha svolto attività di difesa di soggetti pubblici e privati avanti agli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) rispetto a previsioni pianificatorie relative a infrastrutture, con particolare riferimento alla problematica delle interferenze.

L'avvocato ha svolto attività di consulenza e assistenza per enti e aziende, pubbliche e private, in materia di programmazione, sviluppo e gestione del territorio (urbanistica ed edilizia), ivi compresa la redazione di convenzioni urbanistiche; di ambiente, ivi comprese le pratiche autorizzative nel settore delle energie rinnovabili; di espropriazione; di appalti e di concessioni; di beni culturali e del paesaggio, ivi comprese le pratiche autorizzative per interventi su beni vincolati.

L'avvocato ha svolto attività di difesa a favore di soggetti pubblici e privati avanti gli organi di giustizia amministrativa con riferimento agli atti di affidamento di lavori pubblici ovvero di esclusione dalle gare ovvero del provvedimento di aggiudicazione.

L'avvocato ha svolto attività di arbitro in procedimento arbitrale per la soluzione di questioni afferenti alla fase esecutiva di un contratto di realizzazione di lavori connessi ai Campionati Mondiali di Sci Alpino 2005.

L'avvocato ha svolto attività di difesa di soggetti pubblici e privati avanti gli organi di giustizia amministrativa con particolare riferimento a gara di appalto di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di lavori su impianto di depurazione.

Infine, l'avvocato è stato, tra l'altro, docente al "Master in Diritto e Processo Amministrativo - 2015" organizzato da Just Legal Service di Milano nella lezione dal titolo "L'assetto del territorio nella costituzione e nelle leggi fondamentali. Il riparto delle competenze tra Stato, regioni, province e Comuni. La pianificazione urbanistica: i diversi livelli di pianificazione, la gerarchia, le rispettive competenze".

- **L'avvocato Marone Francesco dello Studio Legale RCCD Cappelli**, competente negli ambiti richiesti (cfr. Allegati 4/A e 4/B), ha difeso il Consorzio Costruttori TEEM (costituito dalle società Itinera, Impresa Pizzarotti & C., C.M.B., Coopsette, Unieco, C.M.C., Pavimental, Salini Impregilo) in diversi contenziosi, principalmente innanzi al TAR Lombardia, tutti conclusi, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione in project financing e espropriazioni per pubblica utilità della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa connesse, opera rientrante tra le infrastrutture strategiche per il paese. Nell'ambito di tale consulenza egli ha avuto modo di maturare una considerevole esperienza per quanto concerne gli aspetti economico finanziari delle concessioni. In particolare, da ultimo, l'avvocato ha prestato la propria attività di consulenza al Consorzio Costruttori TEEM, redigendo la bozza di accordo transattivo tra il Contraente Generale e il Concessionario Tangenziale Esterna s.p.a..

L'avvocato assiste regolarmente pubbliche amministrazioni e primarie imprese nazionali nella gestione delle problematiche riguardanti le procedure di gara. In particolare, tale attività viene regolarmente svolta per la società Infrastrutture Lombarde s.p.a., società soggetta alla direzione e controllo della Regione Lombardia, che è la centrale di committenza della Regione Lombardia.

Nell'ambito dell'attività di consulenza prestata al Consorzio Costruttori TEEM, impegnato nella progettazione esecutiva e realizzazione di un'infrastruttura strategica quale la Tangenziale Est Esterna di Milano, l'avvocato ha più volte fornito la propria consulenza legale con riguardo a tutte le tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture.

L'avvocato assiste regolarmente pubbliche amministrazioni e primarie imprese nazionali nella gestione delle problematiche riguardanti l'esecuzione di opere

pubbliche e le procedure di gare di appalti di forniture e servizi. Egli, in particolare, assiste le pubbliche amministrazioni nella redazione dei bandi di gara e della relativa documentazione e presta assistenza al RUP durante tutta la fase di gara.

L'avvocato ha maturato una comprovata esperienza nel contenzioso in materia di gare volte all'affidamento di appalti di lavori e servizi integrati. Tra i numerosi giudizi si ricordano quelli in cui il medesimo avvocato ha difeso la società Siram s.p.a.; in particolare, il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, in relazione all'appello proposto da una società concorrente rispetto alla sentenza del TAR della Campania favorevole a SIRAM, relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto della centrale di committenza della Regione Campania SO.RE.SA. S.p.a. avente ad oggetto: "Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione - multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania" (lotto n. 2). Importo a base d'asta complessivo pari ad € 495.910.000,00 e del solo lotto 2, su cui verteva il ricorso, pari ad € 116.655.000,00. La vertenza ha avuto esito positivo per SIRAM, confermando l'esito già positivo ottenuto dalla difesa in primo grado.

Inoltre, l'avvocato ha maturato una considerevole esperienza nel contenzioso relativo all'esecuzione di opere pubbliche, soprattutto per quanto riguarda la giustizia arbitrale, tipico strumento di risoluzione delle controversie in materia e su cui è anche autore di una monografia.

Egli è professore ordinario di diritto costituzionale (IUS08) nell'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa; è titolare dei corsi di diritto costituzionale e di giustizia costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa ed è autore di numerosissime pubblicazioni in tema di diritto pubblico.

VISTI

- vv)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- ww)** l'Atto del 18 febbraio 2021 (prot. Prot. AD- 180221-00003), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in epigrafe;
- xx)** la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti inviata in data 12/02/21 integrato in data 10 marzo 2021;

RITENUTO

yy) secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, di individuare, a seguito di una valutazione comparativa dei *curricula vitae*, nel rispetto del principio di rotazione, i Professionisti sopra indicati *sub* lett. vv), quali soggetti idonei ai quali richiedere un ribasso percentuale unico rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014 (o della successiva normativa sopravvenuta) dello scaglione di riferimento applicabile di volta in volta ad ogni giudizio;

DETERMINA

1. di porre a base dell'affidamento del servizio in oggetto l'importo massimo complessivo stimato di **Euro 74.000,00** (settantaquattromila/00), oltre CPA e IVA, oltre le eventuali spese di giudizio e i) il rimborso delle spese di viaggio documentate e sostenute per gli incontri richiesti presso la sede di CAL per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione diversa da quella in cui ha sede principale o secondaria lo studio legale dell'Affidatario, e ii) il rimborso al puro costo delle spese di trasferta (queste ultime per un massimo di euro 200,00 (centoottanta/00 per trasferta) documentate e sostenute per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione diversa da quella in cui ha sede lo studio legale dell'Affidatario, CPA e IVA da applicarsi come per legge;
2. per le ragioni di cui sopra che si intendono integralmente richiamate, di individuare i Professionisti sopra indicati *sub* lett. tt) quali soggetti qualificati cui poter affidare il servizio in oggetto;
3. di richiedere ai Professionisti di cui al punto 2 una percentuale di ribasso unica rispetto ai valori medi previsti nel D.M 55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta) con riferimento a tutti gli scaglioni di cui al suddetto D.M, e pari ad almeno il 10% (dieci per cento) secondo quanto previsto dall'art. 6.5 dell'Avviso;
4. di prevedere una durata contrattuale pari a 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla prima richiesta di rappresentanza legale e difesa in giudizio della Società, fermo restando che il Contratto ha durata fino al raggiungimento della soglia massima dell'importo o sino alla naturale scadenza del Contratto sopra indicato, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatta salva la facoltà di opzione proroga di 24 mesi e di proroga tecnica;
5. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento della facoltà di individuare l'affidatario del servizio nel Professionista che presenta il miglior preventivo, ossia il maggior ribasso percentuale offerto rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014;
6. di approvare la Richiesta di preventivo ed i relativi allegati, compreso lo schema di contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
7. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto, nel

rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Allegati:

1. Elenco aggiornato al 5 marzo 2021;
2. Allegati 4/A e 4/B Avv. Balzarini Paola;
3. Allegati 4/A e 4/B Avv. Francesco Marone dello Studio RCCD Cappelli;
4. Richiesta di preventivo e relativi allegati.

Milano, 29 marzo 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo accerta la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore Amministrativo

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82